

CAMERA DEI DEPUTATI N° 917

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SOSPURI**

Presentata il 24 novembre 1983

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n° 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n° 843, ha introdotto il principio secondo cui ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni amministrate dall'INPS, la quota in cifra fissa, l'incremento della indennità integrativa speciale o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta

In sede di applicazione delle disposizioni in oggetto, il consiglio di amministrazione dell'INPS si è posto il problema — per quanto concerne il riferimento alle gestioni integrative dell'AGO — se la disciplina dettata nella norma stessa riguardasse unicamente le gestioni previ-

denziali disciplinate con legge (come lascia intendere l'aggettivo « obbligatorie » usato dal legislatore) ovvero anche quelle disciplinate con norme di natura regolamentare, che alcuni enti pubblici gestiscono o gestivano per il proprio personale dipendente

In considerazione degli obiettivi margini di incertezza e di opinabilità che la esposta questione presentava, il consiglio di amministrazione dell'INPS medesimo, con deliberazione n° 181 del 27 luglio 1979, ritenne necessario acquisire il parere dei Ministeri vigilanti, anche in considerazione del fatto che la soluzione investiva gestioni estranee

L'amministrazione centrale dell'INPS, in attesa del citato parere, con varie circolari indirizzate agli uffici peri-

ferici dipendenti (ultima la n. 6007 AGO del 17 febbraio 1982), ha fatto presente che la « problematica di carattere generale relativa alla applicazione dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 ai titolari di pensione a carico dei fondi integrativi aziendali non era stata ancora definita ».

Nonostante ciò, alcuni uffici provinciali e zionali, venuti a conoscenza che il personale dell'ENPAS in quiescenza (come d'altra parte tutto il personale cui si riferisce il contratto del parastato stabilito con la legge 20 marzo 1975, n. 70) era titolare di pensione integrativa aziendale, in contrasto con le direttive del consiglio di amministrazione e della direzione generale dell'INPS, hanno provveduto autonomamente ad applicare le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 sospendendo, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, la erogazione della quota fissa aggiuntiva e riportando l'importo della pensione in godimento alla stessa data del 1° gennaio 1979.

Ciò è tanto più grave ove si consideri che la maggioranza delle pensioni INPS percepite dagli interessati alla data del 1° gennaio 1979 non supera l'importo annuo di lire 350.000, a fronte di versamenti contributivi per 40 anni: importo pari a quello delle pensioni minime corrisposte dall'INPS stesso a personale con periodi contributivi pressoché inesistenti; e di poco anche differente da quello delle pensioni sociali che l'istituto corrisponde a chi non ha mai versato alcun contributo previdenziale.

La direzione dell'INPS, con nota n. 12-3/11823/0/105 del 12 agosto 1983, nel rappresentare ancora una volta il pensiero del consiglio di amministrazione — che nella seduta del 22 luglio 1983 aveva nuovamente discusso l'applicabilità dell'articolo 19 ai fondi integrativi aziendali e confermato che la materia presentava margini di incertezza e opinabilità — sollecitava il parere dei Ministeri vigilanti, i quali, a tutt'oggi, non lo hanno ancora espresso. Nella stessa seduta, con deliberazione n. 158, nell'attesa della definitiva soluzione della questione in argomento,

lo stesso consiglio di amministrazione, anche al fine di omogeneizzare la condizione dei beneficiari dei fondi integrativi di cui trattasi, stabiliva — in via cautelativa — la ricostruzione in diminuzione delle pensioni AGO, decurtandole degli incrementi in cifra fissa corrisposti dal 1° gennaio 1979.

Ma il primo comma dell'articolo 19 della sopra richiamata legge non poteva essere autonomamente esteso dall'INPS — anche se in via cautelativa — ai fondi integrativi aziendali non amministrati, in quanto, se questo fosse stato l'intendimento del legislatore, egli lo avrebbe specificatamente indicato richiamando i fondi previsti dall'articolo 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70: la norma in esame ha, pertanto, inteso riferirsi alle sole gestioni INPS. Sicché, il fatto di aver incluso fra quelle elencate nel citato articolo anche le forme « obbligatorie di previdenza sostitutive e, comunque, integrative » non induce a supporre che la voce comprenda qualsiasi pensione integrativa corrisposta da qualsiasi ente per specifici regolamenti interni, ma esclusivamente quelle amministrate dall'INPS, riguardanti le categorie dei gasisti, elettricisti, esattoriali, daziari ed altri.

A maggior conforto della tesi ora sostenuta, sta il fatto che quando il legislatore ha voluto estendere l'applicazione della norma sopra richiamata ad altri enti lo ha specificatamente disposto.

Infatti, ad un anno dalla emanazione della legge n. 843 del 1978, il Parlamento ha approvato la legge 20 dicembre 1979, n. 761, la quale, con l'articolo 75, mentre istituisce una apposita gestione speciale presso l'INPS cui dovranno affluire i fondi integrativi degli enti disciolti, precisa all'ultimo comma che « ai fini della applicazione dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, con effetto dalla data di costituzione della nuova gestione speciale (gestione che, per quanto riguarda il personale dell'INAM, è stata istituita in data 1° luglio 1981), la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovu-

ta esclusivamente sulla pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuta sulla indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 369 » da considerarsi congelata alla data del 1° luglio 1981. Infatti, per il personale dell'ex INAM, dal 1° luglio 1981, si può affermare il principio della titolarità di più pensioni a carico dell'AGO e gestioni collaterali sempre amministrate dall'INPS.

Ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso limitare l'applicazione della norma dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 alle sole gestioni INPS, sta il fatto che il Governo in carica nel 1982, per estendere la norma in questione anche ai fondi integrativi aziendali, aveva presentato al Senato, in data 7 agosto 1982, un disegno di legge (n. 2021), avente per titolo: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alla amministrazione dello Stato » con il quale si disponeva (primo comma dell'articolo 5) il trasferimento dei fondi integrativi costituiti presso l'ENPAS, ENPDEP, ENPALS e ONIG alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 della legge 20 dicembre 1979, n. 761, e si stabiliva (ultimo comma dell'articolo 5) che solo « con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i fondi integrativi di pensione previsti dall'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e comunque costituiti presso enti pubblici, ai fini della applicazione dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la quota aggiuntiva di cui al-

terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuta sulla indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 374, la quale rimane fissata nella stessa misura dovuta ai titolari di trattamenti integrativi a carico della speciale gestione indicata nel primo comma del presente articolo ».

È chiaro, quindi, che se la norma di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge n. 743 del 1978 si fosse riferita anche ai fondi integrativi aziendali, il Governo non avrebbe presentato un disegno di legge per regolamentare il trasferimento degli stessi alla speciale gestione dell'INPS, richiamando l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5 dalla data di approvazione della nuova legge.

Onorevoli colleghi, con l'articolo unico che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione, intendiamo (nell'attesa che il Governo esamini la possibilità di presentare una nuova norma legislativa analoga a quella elencata nell'articolo 5 del decaduto disegno di legge del 7 agosto 1982, n. 2021) stabilire definitivamente, quale interpretazione autentica, che il disposto del primo comma della richiamata legge n. 843 del 1978 abbia efficacia esclusivamente per le gestioni pensionistiche elencate nell'articolo medesimo, tutte amministrate dall'INPS; e ciò per indurre l'INPS medesimo a revocare i provvedimenti restrittivi, vessatori ed illegittimi adottati nei riguardi dei pensionati, ai quali il provvedimento ha causato notevoli danni economici e morali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono applicabili esclusivamente alle gestioni elencate nell'articolo medesimo, tutte amministrate direttamente dall'INPS, e non sono, quindi, estensibili ai fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che non sono stati ancora trasferiti alla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.